



Ordinanza
Esame di Stato



Quando

Art. 2

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **17 giugno 2020 alle ore 8:30**, con l'avvio dei **colloqui**.

Art. 14

Il presidente e i commissari delle due classi abbinatae si riuniscono in seduta **plenaria** presso l'istituto di assegnazione il **15 giugno 2020 alle ore 8:30**.

Ammissione anche in assenza dei requisiti

Articolo 3

(Candidati Interni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge **sono ammessi** a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, **gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria** di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti** di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta , in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato

Prove d'esame in videoconferenza

Articolo 7

(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona

Documento del Consiglio di Classe

Articolo 9

(Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i **contenuti**, i **metodi**, i **mezzi**, gli **spazi** e i **tempi** del **percorso formativo**, i **criteri**, gli **strumenti di valutazione adottati** e gli **obiettivi raggiunti**, nonché **ogni altro elemento** che lo stesso consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre:
 - a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa;
 - b) i **testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano** durante il quinto anno che saranno **sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale** di cui all'articolo 17 comma 1;
 - c) per i corsi di studio che lo prevedano, le **modalità** con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (**DNL**) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**.

Indicazione garante privacy

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con [nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.](#)

Allegati al documento

Al documento possono essere allegati **atti e certificazioni** relativi alle **prove effettuate** e alle **iniziative realizzate** durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai **PCTO**, agli **stage e ai tirocini** eventualmente effettuati, nonché alla **partecipazione studentesca** ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Credito scolastico

Articolo 10

(Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **sessanta punti** di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
1. Il **consiglio di classe**, in sede di scrutinio finale, provvede alla **conversione del credito** scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle **tabelle A, B e C** di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

Tabelle credito

Commissioni

Articolo 11

(Commissione d'esame)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissioni, le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissioni.

Articolo 12

(Sostituzione dei componenti delle commissioni)

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Prove d'esame - Colloquio

Articolo 16

(Prova d'esame)

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del **colloquio**:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

I materiali

La sottocommissione provvede alla **predisposizione dei materiali** di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) **prima di ogni giornata di colloquio**, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella **preliminare assegnazione ai candidati**, la sottocommissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con **riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione** eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame

Articolo 17

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

- a) **discussione di un elaborato** concernente le **discipline di indirizzo** individuate come **oggetto della seconda prova scritta** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La **tipologia dell'elaborato** è **coerente** con le **predette discipline di indirizzo**. L'**argomento** è **assegnato a ciascun candidato** su **indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo** medesime **entro il 1° di giugno**. **Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.**

L'**elaborato** è **trasmesso dal candidato** ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica **entro il 13 giugno**.

Discussione di un testo

- b) **discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di **lingua e letteratura italiana** durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 9;

Analisi materiale scelto dalla commissione

c) analisi, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla commissione** ai sensi dell'articolo 16, comma 3;

PCTO

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

Cittadinanza e costituzione

- e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".

CLIL

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

Durata del colloquio

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di **60 minuti**.

Valutazione colloquio

Griglia per la valutazione del colloquio

Votazione

Articolo 23

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei **punti** attribuiti al **colloquio**, per un **massimo di quaranta** punti, e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato, per un massimo di **sessanta punti**.

Il **punteggio minimo** complessivo per **superare l'esame di Stato** è di **sessanta centesimi**.

Svolgimento dei lavori in modalità telematica

Articolo 26

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3,
 - a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
 - b) **qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;**
 - c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.